

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO STATALE
"G.MAGGIOLINI"



Via Spagliardi, 19 - 20015 PARABIAGO (MI)
Tel. +39 0331 552001 - Fax +39 0331 490444
e-mail: maggolini@itcmaggolini.it - web: www.itcmaggolini.it
Cod. Fisc. 84003910159 - Cod. Meccanogr. : MITD57000B
• Pec: itcmaggolini.parabiago@legalmail.it
ISTITUTO CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO – UNI EN ISO 9001: 2008



Circolare n. 91

Parabiago, 12 novembre 2013

A TUTTE LE COMPONENTI

Oggetto : **Disposizioni in applicazione al divieto di fumo a scuola.**

La scuola è impegnata a far sì che gli studenti acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto si prefigge di:

- Prevenire l'abitudine al fumo
- Incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
- Garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
- Proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- Promuovere iniziative informative educative sul tema
- Favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
- Fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli studenti scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n.104, Misure urgenti di istruzione, università e ricerca (GU Serie Generale n.214 del 12/09/2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente:

Art. 4

(Tutela della salute nelle scuole)

1. All'articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003 n.3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie".

I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

E' stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, palestre, spogliatoi, scale antincendio compresi, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto, anche durante l'intervallo. Si informa che tale divieto è esteso anche all'utilizzo delle c.d. "sigarette elettroniche".

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti, esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati con pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli studenti sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art.7 L.584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L.28/12/2001 n.448, dalla L.311/04 art.189 e dall'art.10 L.689/1981, dall'art.96 D.Lgs.507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto da punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T.

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2.000 Euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Per gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- Alla prima infrazione del divieto RICHIAMO SCRITTO del Dirigente Scolastico ed un VOTO IN MENO in CONDOTTA;
- Alla seconda infrazione del divieto SANZIONE di TRE GIORNI di SOSPENSIONE IRROGATA dal Dirigente Scolastico e DUE VOTI IN MENO in CONDOTTA;
- Alla terza infrazione del divieto SANZIONE DI QUINDICI GIORNI di SOSPENSIONE IRROGATA dal Dirigente Scolastico e CINQUE IN CONDOTTA.

Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto "sostanze" vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

Tutti i docenti e tutto il personale ATA devono sorvegliare e vigilare le proprie zone di pertinenza (aule – laboratori – piani) affinché il divieto di fumo venga rispettato e segnalare ai sotto elencati responsabili preposti nominativo e generalità del trasgressore e luogo dove l'infrazione è stata commessa.

In attuazione dell'art.4, comma1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti alla contestazione dell'infrazione del divieto:

Prof. Ruggiero BASANISI,
Prof. Alfonso COCCILOLO,
Prof. Giancarlo GARATTINI,
Prof.ssa Stefania GAREGNANI,
Prof.ssa Marina PESSINA,
Sig.ra Stefania MARCENARO,
Sig.ra Pascale Monique MARGARONE,
Sig.ra Ornella MAZZA

con i seguenti compiti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- Vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica
- Notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli studenti sorpresi a fumare.

Si trasmette in allegato la sotto elencata documentazione con invito a leggere attentamente quanto in essa contenuto:

1. Determinazione del Dirigente Scolastico per individuare i locali e le aree di pertinenza dell'Istituto nei quali vige il divieto di fumo;
2. Determinazione del Dirigente Scolastico per l'individuazione dei funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumo.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Daniela Lazzati)

N.B.: Si raccomanda al docente presente in classe di leggere ai propri alunni puntualmente ed interamente tutta la suddetta documentazione e conservarla nel registro di classe.